

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1478

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, MICELE, VOZZI, SICA,
GRUOSSO, CHERCHI, PINTO, LADU e FERRARI Karl

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1995

Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente
norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazio-
nale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali
per la concessione di coltivazioni petrolifere

ONOREVOLI SENATORI. - La scoperta di vasti giacimenti petroliferi nell'area dell'Alta Val d'Agri e nei territori di Corleto, Calvello e Laurenzana e l'entrata in produzione di numerosi pozzi, hanno fatto definire dalle società di ricerche italiane (AGIP) e straniere (*Texas Petroleum Holding*) la Basilicata come una delle regioni più promettenti per l'industria petrolifera.

Gli stessi investimenti dell'AGIP per le ulteriori perforazioni, per la lavorazione del petrolio con la costruzione del centro oli, e per il programmato oleodotto, rendono consistente le aspettative di coltivazione degli idrocarburi che nelle previsioni ammonteranno a circa 50 mila barili al giorno, concorrendo alla produzione nazionale con una aliquota che coprirà il 2 per cento del fabbisogno nazionale.

La nuova risorsa è venuta alla luce in uno dei momenti più critici per l'area sud-occidentale della Basilicata colpita dalla crisi economica, dalla gravissima disoccupazione ed inoccupazione delle forze di lavoro giovanili ed intermedie ed ha acceso una forte speranza ed una consistente aspettativa di utilizzare la «risorsa» come occasione per il rilancio produttivo dell'area. La Regione, le istituzioni locali e le forze sindacali hanno aperto un confronto con l'Azienda petrolifera nazionale e hanno chiesto al Ministero del bilancio, responsabile delle politiche per lo sviluppo delle aree arretrate, di elaborare «un accordo di programma» finalizzato alla valorizzazione delle attività agricole e turistiche già presenti nell'area, ma anche al rilancio delle industrie in crisi dell'area di Viggiano-Grumento e alla crescita di nuove iniziative indotte dalla coltivazione del petrolio.

Per conseguire l'accordo e per finanziare le nuove iniziative, si è fatto riferimento anche alle disponibilità finanziarie rivenienti dalle quote che le industrie estrattive corri-

spondono allo Stato per la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale (*royalties*) e trasferite dallo Stato alle regioni nei cui territori si effettua la coltivazione.

Il Parlamento, a seguito delle scoperte petrolifere nel Sud e per contribuire allo sviluppo delle aree meridionali, ha approvato la legge 11 gennaio 1957, n. 6, con la quale si fissava all'articolo 24, la corresponsione alla Cassa per il Mezzogiorno un'aliquota dell'introito ottenuto dallo Stato dalla produzione degli idrocarburi.

La norma è stata confermata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, e dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che all'articolo 27 stabilisce che un terzo dell'aliquota dovuta allo Stato dalle industrie petrolifere per la concessione di coltivazioni petrolifere è devoluta alla regione nella quale si effettuano le coltivazioni, per essere destinate alla crescita delle attività economiche e allo sviluppo industriale. «A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Regione competente per territorio che ne cura l'utilizzazione mediante interventi nel campo economico, secondo le direttive del piano quinquennale».

Tuttavia, con la legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente il Piano energetico nazionale, all'articolo 26, è stata abrogata la norma e si è stabilito l'esonero dal pagamento delle *royalties*, per i titolari di concessioni di coltivazione, purchè gli importi corrispondenti al valore dell'aliquota sia investita nella prospezione non esclusiva o nella ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 1990. Sono state escluse dall'esonero le regioni a statuto speciale che continuano a ricevere i benefici dello

sfruttamento dei giacimenti nei loro territori.

Ora, i problemi economici, sociali ed occupazionali delle regioni meridionali non sono meno gravi di quelli delle regioni a statuto speciale, per riservare solo a queste i benefici fiscali ed economici provenienti dallo sfruttamento petrolifero, nè i diritti legati allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo possono essere discriminati secondo la «specialità» o «l'ordinarietà» dello Statuto delle rispettive regioni.

Il ripristino della normativa è poi quanto mai necessario per le regioni arretrate del Mezzogiorno che con la soppressione dell'Agazia e con la conclusione dell'«intervento straordinario», hanno visto esaurire una delle importanti fonti per finanziare interventi per lo sviluppo delle aree arretrate

e per il riequilibrio economico e sociale del proprio territorio.

Da questa situazione prende spunto il disegno di legge che proponiamo al Parlamento: specificamente il ripristino della norma che ha sospeso il diritto delle comunità locali ad introitare una parte dei benefici acquisiti dallo Stato per la coltivazione degli idrocarburi e la loro destinazione per il finanziamento per le attività di sviluppo economico locale.

All'articolo 1 si prevede la conferma delle *royalties* alle regioni a Statuto «ordinario» del Mezzogiorno.

Con l'articolo 2 si impegnano le regioni a utilizzare le risorse trasferite dallo Stato, per finanziare piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente: «L'aliquota del prodotto della coltivazione di cui agli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è devoluta alla regione nella quale si effettuano le coltivazioni, ai sensi dell'articolo 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.».

Art. 2.

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni impegneranno i fondi rivenienti dalle concessioni di coltivazione per il finanziamento dei piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti».